

# COMUNE DI TREVIOLO

## STATUTO

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 25 DEL 31 MAGGIO 2006.

### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERALI

##### **ARTICOLO 1 - Definizione e principi fondamentali**

1. Nel rispetto dei principi e dei vincoli sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, il Comune di Treviolo è ente democratico, autonomo, pluralista e fedele ai principi europeistici e di solidarietà internazionale. Il Comune intende dare impulso e concreta attuazione all'interno del proprio ambito territoriale e nelle sue relazioni esterne, ai principi di una democrazia partecipativa ed interrelazionale; afferma e proclama i valori della pace e della tolleranza a fondamento delle proprie scelte e del proprio comportamento.
2. Esercita funzioni proprie secondo il principio di sussidiarietà, promovendo la partecipazione dei cittadini, singoli od associati. Attua, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, forme sia di decentramento che di cooperazione con altri comuni e con l'ente Provincia.
3. La comunità di Treviolo fa proprio il principio di base della Carta delle Nazioni Unite atto a sviluppare relazioni amichevoli fondate sul rispetto del diritto di autodeterminazione e ad operare al solo fine di consolidare la pace nel mondo. Il Comune di Treviolo promuove la fratellanza fra i popoli e riconosce il diritto di autodeterminazione

##### **ARTICOLO 2 - Stemma, gonfalone, territorio e Patrono**

1. Il territorio del Comune è costituito dal Capoluogo Treviolo e dalle frazioni denominate Albegno, Curnasco e Roncola.
2. La sede dell'Ente, degli organi istituzionali e degli uffici è istituita presso il Municipio nel Capoluogo Treviolo. Sedi o delegazioni decentrate possono essere realizzate anche nelle frazioni.
3. Il territorio del Comune di Treviolo confina a Nord con il Comune di Curno, ad Est con il Comune di Bergamo, a Sud con i comuni di Lallio e di Dalmine, ad Ovest con i comuni di Bonate Sotto e di Bonate Sopra.
4. Il Comune di Treviolo ha un proprio stemma e un proprio gonfalone così come adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28 giugno 1995 e successiva modifica approvata con deliberazione consiliare n. 62 del 30 novembre 1999. Apposito regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone.
5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale.
6. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
7. La comunità comunale riconosce San Giorgio quale Patrono del Comune di Treviolo. Il giorno 23 Aprile, festività del Santo Patrono, è giorno festivo.

### **ARTICOLO 3 - Finalità**

1. Il Comune di Treviolo esercita le funzioni proprie o delegate al fine di conseguire un miglioramento qualitativo dei servizi erogati a soddisfacimento dei bisogni della persona e dell'intera comunità.
2. Il Comune agisce con l'obiettivo di soddisfare le esigenze delle generazioni presenti senza pregiudicare la possibilità di sviluppo di quelle future, impegnandosi nella promozione della qualità della vita dei suoi abitanti, garantendo la compatibilità fra equità sociale, protezione ambientale e sviluppo economico.
3. Promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, ispirando la propria azione alla valorizzazione del ruolo della famiglia ed al rispetto dei valori fondamentali della persona. Attua iniziative finalizzate a realizzare condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, l'accesso e la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
4. Intende sottoporre costantemente l'esercizio della propria programmazione amministrativa e gestionale a procedure di controllo finalizzate ad orientare i processi di attuazione degli interventi verso il miglioramento qualitativo dei servizi ed il soddisfacimento dei bisogni dei singoli e dell'intera comunità.

### **ARTICOLO 4 – Sicurezza e tutela della salute**

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute avvalendosi di strumenti idonei a renderlo effettivo e ponendo particolare cura alla salubrità ed alla sicurezza dell'ambiente e del territorio, degli edifici e delle strutture pubbliche, degli ambienti domestici e lavorativi.
2. Persegue la realizzazione di un servizio socio-assistenziale che si qualifichi per la cura e l'attenzione rivolta alla famiglia, alla maternità ed alla prima infanzia, ai minori ed ai giovani, agli anziani ed ai soggetti in stato di bisogno, emarginazione o difficoltà, ai diversamente abili, inabili ed invalidi.
3. In collaborazione con gli Enti preposti e con la propria organizzazione, assicura ai cittadini le condizioni di una civile convivenza nel rispetto dell'ordine pubblico e delle leggi dello Stato.

### **ARTICOLO 5 - Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico**

1. Il Comune adotta le misure necessarie alla conservazione, difesa e valorizzazione del proprio patrimonio naturale e paesaggistico, storico e artistico.
2. Attua piani per la difesa del suolo, del sottosuolo, dell'aria e per il contenimento di qualsiasi forma di inquinamento ambientale.
3. Tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della Comunità e promuovendone la conoscenza.

### **ARTICOLO 6 - Tutela dei beni culturali, promozione della cultura, dello sport e del tempo libero**

1. Il Comune considera la cultura come un bene fondamentale per lo sviluppo della persona e per la crescita della comunità.
2. Il Comune adotta le iniziative idonee alla conservazione ed alla valorizzazione della cultura, quale patrimonio e fondamento dell'identità della propria comunità.
3. Promuove la conoscenza del proprio patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

4. Promuove e favorisce l'istruzione e la crescita culturale della Comunità.
5. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni sociali, tutela, favorisce e promuove lo sport e l'avviamento alle pratiche sportive, il turismo sociale e giovanile.
6. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, il Comune di Treviolo promuove l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive e, compatibilmente con la programmazione generale e le risorse disponibili, realizza idonee strutture assicurandone l'accesso ai cittadini in forma singola od associata.
7. Il Comune di Treviolo promuove e valorizza la biblioteca civica, quale strumento di accesso locale alla conoscenza, alla cultura, all'informazione e alla conservazione dell'eredità culturale.
8. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

#### **ARTICOLO 7 - Assetto ed utilizzazione del territorio**

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali, favorendo il recupero del patrimonio edilizio esistente.
2. Promuove e realizza, anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica per garantire il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso di privati singoli o associati.
4. Organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle diverse esigenze di mobilità della popolazione.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare per pubbliche calamità, avvalendosi anche della collaborazione e dell'apporto del volontariato residente sul territorio
6. Predisporre piani di protezione civile da utilizzarsi in caso di calamità pubbliche.

#### **ARTICOLO 8 - Sviluppo economico**

1. Il Comune considera lo sviluppo economico come strumento di realizzazione dei singoli e di soddisfacimento dei bisogni della collettività sostenendo, con gli strumenti della programmazione e con idonee iniziative, le attività economiche in essere.
2. Promuove l'insediamento di nuove attività economiche, conciliando le esigenze della produzione con quelle inderogabili della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
3. Programma e coordina le attività commerciali per garantirne la necessaria funzionalità a tutela del cittadino-consumatore.
4. Il Comune stimola e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

#### **ARTICOLO 9 - Programmazione economica-sociale e territoriale**

1. Il Comune realizza le proprie finalità con il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi speciali dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione anche con l'apporto delle realtà sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiparazione, complementarietà e sussidiarietà mediante adozione di specifiche funzioni tra le diverse sfere di autonomia.

#### **ARTICOLO 10 - Informazione ed Albo Pretorio**

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune attua criteri di pubblicità e di trasparenza e garantisce, con adeguati strumenti anche periodici, l'informazione sulla propria attività amministrativa.
2. Il Comune ha un apposito spazio destinato ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Per garantire la massima partecipazione e informazione dei cittadini sull'attività amministrativa, il Comune incentiva l'utilizzo di opportuni strumenti informatici e multimediali.
4. La pubblicazione all'albo pretorio viene curata dal Segretario comunale a mezzo del messo al quale compete attestare l'avvenuta pubblicazione.

#### **ARTICOLO 11 - Servizi Pubblici**

1. Il Comune, nell'ambito della propria competenza, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Oltre che nei modi e nelle forme previste dal Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali, qualora in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio pubblico sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il comune può costituire o partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale.
3. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune, che riservino al Comune la nomina della maggioranza del Consiglio di Amministrazione e di almeno un componente del collegio dei revisori (garantendo la rappresentanza della minoranza).
4. Nei casi e per le finalità previste dall'Art.116 del T.U. 18 Agosto 2000, n.267, il Comune può costituire o partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata, senza il vincolo della partecipazione maggioritaria pubblica locale. L'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo che la nomina di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione e del collegio dei revisori sia riservata al Comune.
5. Per le suddette nomine e per le nomine in seno agli organi dei consorzi di cui l'ente è parte, opera l'esimente di cui all'art.67 del T.U. 18 Agosto 2000 n. 267. Devono essere rispettati i divieti di cumulo con le cariche amministrative, per non incorrere nelle ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 60, comma 1, numero 10) e dell'art. 63, comma 1, numero 1) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

### **TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

#### **ARTICOLO 12 - Organi del Comune**

1. Sono organi di governo del Comune di Treviolo il Consiglio Comunale, il Sindaco, e la Giunta Comunale.

## **CAPO I I CONSIGLIERI COMUNALI**

### **ARTICOLO 13 - Il Consigliere comunale**

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
2. Lo status, la posizione giuridica e le indennità spettanti ai consiglieri sono stabiliti dalla legge.

### **ARTICOLO 14 - Doveri del Consigliere**

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e partecipare ai lavori delle commissioni consiliari di cui fan parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, previa contestazione da parte del Sindaco e qualora non sia pervenuta a quest'ultimo alcuna giustificazione, sono dichiarati decaduti. Il Sindaco, nei successivi 15 giorni, convoca il Consiglio Comunale per la valutazione delle cause di giustificazioni, l'eventuale adozione del provvedimento motivato di decadenza e la surrogazione del consigliere dichiarato decaduto.

### **ARTICOLO 15 - Diritti del Consigliere**

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie utili all'espletamento del loro mandato. Sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale, di formulare interrogazioni e mozioni. Hanno inoltre diritto di richiedere la convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'Art.39, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
3. Le modalità di esercizio dei diritti dei Consiglieri Comunali sono stabiliti nel Regolamento di cui all'Art.30 del presente Statuto.

### **ARTICOLO 16 - Dimissioni del Consigliere Comunale**

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

### **ARTICOLO 17 – Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali**

1. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

### **ARTICOLO 18 – I Gruppi Consiliari**

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi composti, a norma del regolamento di cui al successivo comma 3, da uno o più componenti.
2. Nella prima adunanza del Consiglio Comunale, esauriti gli adempimenti previsti all'Art.20 del presente Statuto, i candidati alla carica di Sindaco non risultati eletti ed il Consigliere primo eletto della lista di appartenenza del Sindaco, comunicano a quest'ultimo i nominativi dei capigruppo consiliari.
3. E' istituita la conferenza dei capigruppo le cui funzioni sono precisate nel Regolamento di cui all'Art.30 del presente Statuto.

## **CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **ARTICOLO 19 – Attribuzioni del Consiglio Comunale**

1. Il consiglio ha competenza su tutte le materie previste espressamente dalla legge e, in particolare, limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3 del TUEL, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; c) convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative; d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari; i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari; m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del

consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

### **ARTICOLO 20 – Prima adunanza**

1. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve procedere alla convalida degli eletti e al Giuramento del Sindaco.
3. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio Comunale la composizione della Giunta.
4. Nella seduta successiva a quella della convalida degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche da realizzarsi nel corso del mandato.

### **ARTICOLO 21 – Convocazione del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco o, se istituito, dal Presidente del Consiglio Comunale che ne presiede i lavori secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'Art.30 del presente Statuto.
2. Il Sindaco o, se istituito, il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato al domicilio eletto dai Consiglieri nei termini prescritti dal Regolamento di cui al 1° comma.
4. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco o, se istituito, dal Presidente del Consiglio Comunale.
5. Nell'ipotesi di cui all'Art.15, comma 2, del presente Statuto il Sindaco procede analogamente all'inserimento delle questioni richieste.

### **ARTICOLO 22 – Svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono ordinarie, straordinarie e d'urgenza come disciplinate e definite nel Regolamento di cui all'Art.30 del presente Statuto, anche per quanto attiene la validità delle stesse,
2. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio, senza rilevare ai fini della validità della seduta e senza diritto di voto.
3. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
4. Le deliberazioni del Consiglio Comunale diventano esecutive dopo dieci giorni di pubblicazione e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'Art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

### **ARTICOLO 23 – Obblighi di astensione**

1. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione di cui al precedente comma non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

### **ARTICOLO 24 – Presidenza del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale di Treviolo ha facoltà di istituire la figura del Presidente del Consiglio ai sensi dell'Art.39 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Il Presidente, se istituito, assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri comunali, secondo le modalità indicate nel Regolamento di cui all'Art.30 del presente Statuto, sulle questioni sottoposte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

### **ARTICOLO 25 – Il consigliere incaricato**

1. Il Sindaco può delegare uno o più Consiglieri per la trattazione di un singolo affare o a curare e sovrintendere a funzioni ordinate organizzativamente per materia.
2. I Consiglieri delegati hanno facoltà di presentare proposte alla Giunta, relazionare e discutere sulle materie di propria competenza. Il Sindaco può invitare il Consigliere delegato a partecipare alla riunione di Giunta in cui venga trattato un argomento riguardante la delega per relazionare sul medesimo, ma senza facoltà di voto.
3. Il Sindaco può, in ogni momento, revocare o modificare la delega al Consigliere. La delega e la revoca sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.

### **ARTICOLO 26 – Mozione di sfiducia**

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

### **ARTICOLO 27 – Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio Comunale di Treviolo si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.



2. Il Regolamento di cui all'Art.30 del presente Statuto determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Alle minoranze è attribuita la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

#### **ARTICOLO 28 – Commissioni consultive**

1. Con finalità consultive su specifiche materie, possono essere nominate dal Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, commissioni consultive con prerogative e modalità di funzionamento da determinarsi con il Regolamento di cui all'Art.30 del presente Statuto.
2. Possono essere nominati componenti di tali commissioni i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale, sulla base delle indicazioni rese dai capigruppo consiliari.
3. Il numero complessivo dei componenti viene determinato nel rispetto del criterio di rappresentanza proporzionale di cui all'Art.27, comma 1, del presente Statuto.

#### **ARTICOLO 29 – Commissioni d'indagine**

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni speciali e d'inchiesta su argomenti di interesse pubblico e strettamente connessi all'attività amministrativa del Comune.
2. La richiesta deve essere formalizzata da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune di Treviolo senza computare a tal fine il Sindaco.
3. La relativa delibera istitutiva deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri componenti il Consiglio Comunale. Con la delibera istitutiva della Commissione, il Consiglio Comunale ne disciplina anche i compiti ed il funzionamento in modo tale da garantirsi, in ogni caso, la presenza di tutti i gruppi consiliari.
4. La presidenza della Commissione è attribuita alla minoranza.

#### **ARTICOLO 30 – Regolamento del Consiglio e delle Commissioni**

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale di cui al Capo I ed al Capo II del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

### **CAPO III IL SINDACO**

#### **Sezione I – Elezione – Durata in carica – Incompatibilità Dimissioni ed impedimenti**

#### **ARTICOLO 31 - Elezione del sindaco - durata in carica**

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, dura in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati

precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

### **ARTICOLO 32 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco**

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco sono stabilite dalla legge.

### **ARTICOLO 33 – Impedimenti, decadenza, assenza e dimissioni del Sindaco**

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della giunta.

### **ARTICOLO 34 – Giuramento del Sindaco**

1. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

## **Sezione II – Funzioni – Competenze**

### **ARTICOLO 35 – Funzioni**

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. Al Sindaco compete la rappresentanza generale del Comune sia nei rapporti interni che in quelli esterni.
2. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e, quale autorità locale, le altre funzioni attribuitegli nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

### **ARTICOLO 36 – Competenze**

1. Al Sindaco, quale organo responsabile dell'Amministrazione Comunale, sono attribuite le seguenti competenze:
  - a) Convoca e presiede la giunta ai sensi del Regolamento di cui all'Art.30 dello Statuto;
  - b) Convoca e presiede, oltre la prima seduta e fatto salvo il caso di avvenuta istituzione del Presidente, le sedute successive del Consiglio comunale;
  - c) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di indirizzo, controllo e vigilanza nei confronti

- dell'intera organizzazione comunale circa il rispetto degli indirizzi fissati dagli organi elettivi;
- d) Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed il cui esercizio operativo sia di competenza dell'organizzazione comunale;
  - e) Coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
  - f) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. I relativi provvedimenti sostitutivi, se del caso, sono adottati da un commissario ad acta nominato dal Difensore civico regionale entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico;
  - g) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

#### **ARTICOLO 37 - Potere di delega del Sindaco**

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, fra i quali il vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
2. Con proprio provvedimento assegna ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi, ad eccezione di quelli che specificamente si è riservato e che non siano riservate per legge ai dirigenti o ai responsabili dei servizi.
3. Le deleghe o le eventuali modifiche devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
4. Il Sindaco revoca gli assessori e li sostituisce, dandone motivata comunicazione al Consiglio. Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa delegata ad essi.
5. Provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio, in caso di dimissioni da parte di uno o più assessori.

#### **ARTICOLO 38 – Attribuzioni in servizi di competenza dello Stato**

1. Il Sindaco quale ufficiale del Governo sovrintende:
  - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
  - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
  - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

**ARTICOLO 39 – Potere di ordinanza del Sindaco**

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. In particolare, può adottare i seguenti provvedimenti:
  - a) Ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica o di protezione civile a carattere esclusivamente locale. In caso di emergenza che interessi contemporaneamente il territorio di più comuni, adotta le misure necessarie al proprio, valide fino a quando non intervengano i soggetti competenti dello Stato e della Regione.
  - b) Con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere l'assistenza della forza pubblica.
  - c) In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui alla lettera b) del presente articolo.
2. Se l'ordinanza adottata ai sensi della lettera b), comma 1, del presente articolo è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
3. Al Sindaco sono attribuiti poteri di requisizione di beni privati dovuti a grave necessità pubblica, quando l'urgenza è tale che non permetterebbe un intervento immediato del Prefetto.

**CAPO IV****LA GIUNTA COMUNALE****Sezione I - Composizione - Nomina****ARTICOLO 40 – Composizione della Giunta Comunale**

1. La Giunta Comunale, secondo quanto disposto dall'art. 47 del D.Lgs. n.267/2000, è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 6 (sei) assessori.
2. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti e discendenti, parenti e affini del Sindaco fino al terzo grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune

**ARTICOLO 41 – Nomina degli assessori**

1. Il Sindaco con propri provvedimenti nomina gli assessori componenti della Giunta, tra cui un ViceSindaco e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.
2. Possono essere nominati assessori, fino ad un massimo di due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed intervenire nelle discussioni ma non hanno diritto al voto
4. Il ViceSindaco deve essere scelto fra i componenti del Consiglio comunale.

5. Il ViceSindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento dello stesso.

## **Sezione II – Attribuzioni – Funzionamento**

### **ARTICOLO 42 - Attribuzioni della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio, al Sindaco, agli organi di decentramento od al Segretario Comunale e che, ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non siano di competenza dei dirigenti e/o dei responsabili.
3. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e riferisce, annualmente, al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4. È altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

### **ARTICOLO 43 - Adunanza e deliberazioni**

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta. In assenza del Sindaco e del vicesindaco, ne fa le veci l'assessore più anziano.
2. La Giunta delibera con la metà più uno dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti, nel caso di votazioni palesi, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta.
3. Il segretario comunale è responsabile della formalizzazione degli atti deliberativi e della loro pubblicazione all'Albo pretorio.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, fatto salva la facoltà di autorizzare, su invito del Sindaco, la partecipazione senza diritto di voto anche dei revisori dei conti o di eventuali consiglieri delegati.
5. L'attività preparatoria dei lavori della Giunta è svolta dagli assessori che presentano le proposte di deliberazione formulate dagli uffici.

### **ARTICOLO 44 – Responsabilità degli assessori**

1. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti di giunta e, individualmente, degli atti dei propri assessorati.
2. Forniscono ai dirigenti del Comune od ai responsabili dei servizi gli indirizzi politici per la predisposizione dei programmi e dei progetti obbiettivo.

## **TITOLO III**

### **PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

#### **CAPO I**

### **ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE**

#### **ARTICOLO 45 – Principi**

1. Il Comune di Treviolo garantisce e favorisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale.

2. A tal fine, adegua la propria organizzazione in modo che sia garantita la trasparenza, il buon andamento e l'imparzialità della propria azione amministrativa.
3. Le forme della partecipazione popolare si inseriscono nel normale quadro di attività amministrativa, senza che abbiano ad incidere negativamente sul normale svolgimento delle procedure amministrative.

#### **ARTICOLO 46 – Partecipazione al procedimento amministrativo**

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento e quando si tratti di procedimento incidente su posizioni soggettive, l'avvio dello stesso è comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quei soggetti che, per legge, devono intervenire. Ove, parimenti, non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro notizia dell'inizio del procedimento.
2. La notizia dell'avvio del procedimento avviene entro 15 giorni dall'avvio del procedimento stesso, con comunicazione personale contenente l'indicazione dell'ufficio competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento e l'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti. Qualora la comunicazione personale non sia possibile, o risulti particolarmente gravosa per numero di destinatari, il Comune vi procede attraverso altre forme idonee di pubblicità, dallo stesso di volta in volta stabilite.

#### **ARTICOLO 47 - Libere forme associative**

1. Il Comune di Treviolo valorizza le libere forme associative, senza scopo di lucro, presenti sul proprio territorio e ne sostiene l'azione quando preordinata ad iniziative di servizio e promozione nei settori della tutela dell'ambiente e della salute, della solidarietà e dell'assistenza, della cultura e dell'arte, della scuola e della ricerca, dello sport e dello spettacolo, del folklore e delle tradizioni locali.
2. A tal fine possono essere attuate le seguenti iniziative:
  - a) Individuazione di spazi di rappresentatività negli organismi consultivi dell'ente;
  - b) Istituzione di consulte permanenti e distinte per settori.
3. Specifica regolamentazione potrà disciplinare i requisiti e le caratteristiche rilevanti delle associazioni per le finalità di cui al comma precedente, le modalità di attivazione e funzionamento, l'acquisizione di pareri nonché le modalità ai fini di un loro riconoscimento da parte del Consiglio Comunale.
4. Il Comune di Treviolo può prevedere la tenuta di un apposito elenco delle associazioni presenti ed operanti sul proprio territorio, curandone altresì il periodico aggiornamento. In relazione alle disponibilità di bilancio potranno essere assegnati i contributi secondo le modalità dell'apposito regolamento.

#### **ARTICOLO 48 – Consiglio Comunale dei ragazzi**

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
  - politica ambientale
  - sport
  - tempo libero
  - giochi

- rapporti con l'associazionismo
  - cultura e spettacolo
  - pubblica istruzione
  - assistenza ai giovani e agli anziani
  - rapporti con l'UNICEF e altre organizzazioni similari.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

#### **ARTICOLO 49 – Comitati di gestione**

1. Il Comune di Treviolo favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione di una serie di servizi comunali a domanda individuale quali, ad esempio, la scuola materna, gli impianti sportivi, ricreativi, culturali, le attività di assistenza.
2. A tal fine, il Consiglio Comunale può definire requisiti, caratteristiche e modalità attraverso specifica regolamentazione.

#### **ARTICOLO 50 – Strumenti ed organismi di partecipazione e consultazione**

1. I cittadini elettori del Comune, singoli od associati, possono rivolgere istanze e petizioni agli organi elettivi al fine di ottenere, rispettivamente, l'emanazione di un determinato atto o provvedimento o la tutela di un interesse soggettivo o collettivo.
2. Analogamente è riconosciuto il diritto di sottoporre agli organi elettivi, secondo le rispettive competenze, proposte o schemi deliberativi.
3. Le istanze, le petizioni e le proposte sono depositate presso la segreteria generale del Comune, che è tenuta a darne immediata comunicazione al Sindaco ed all'organo che, per legge o per Statuto, è competente ad adottare il provvedimento.
4. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento al Protocollo del Comune, l'organo competente è tenuto all'adozione dell'eventuale provvedimento. In ogni caso è dovuta comunicazione scritta agli interessati circa le decisioni assunte.
5. Assemblee di quartiere o di frazione possono essere promosse anche su richiesta dei cittadini, dei comitati e delle associazioni locali.
6. In ordine a particolari e rilevanti problemi, su iniziativa del Consiglio Comunale e secondo procedure e modalità da individuarsi di volta in volta, possono essere organizzate forme di consultazione diretta e preventiva degli elettori, attraverso schede o questionari da recapitare a domicilio e, successivamente, da restituire nelle sedi od uffici prestabiliti.
7. L'istituto di cui al precedente comma è attivabile anche su iniziativa popolare, quando lo richieda il 5% del corpo elettorale risultante dall'ultima revisione approvata.
8. Ad un specifico regolamento è rimessa la determinazione della disciplina degli strumenti di partecipazione popolare.

#### **ARTICOLO 51 - Referendum**

1. Il Comune di Treviolo favorisce la consultazione della popolazione attraverso l'istituto del referendum, che può essere consultivo e propositivo.
2. I referendum sono ammessi su decisione consiliare, adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, ovvero a richiesta di almeno il 25% degli elettori iscritti nelle liste elettorali comunali della frazione a cui l'oggetto del referendum è rivolto; ovvero a richiesta di almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali comunali se

l'oggetto del referendum è di interesse generale. In ogni caso, il referendum coinvolge l'intero corpo elettorale di Treviolo.

3. Non possono essere indetti referendum in materia di atti normativi e regolamentari, di pianificazione e programmazione generale, di tributi locali e tariffe, su atti amministrativi vincolati da leggi statali o regionali, su materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni, su atti esecutivi e su provvedimenti che abbiano già prodotto i loro effetti.
4. Il Consiglio comunale fissa in apposito regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato referendario da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
6. Il mancato rispetto delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al comune senza conteggiare a tal fine il Sindaco.

### **ARTICOLO 52 – Diritto di azione popolare**

1. Ciascun elettore del Comune di Treviolo può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune stesso.
2. La Giunta comunale può deliberare la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese non saranno a carico del cittadino che ha promosso l'azione od il ricorso.

## **CAPO II DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE**

### **ARTICOLO 53- Pubblicità degli atti**

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune stesso.
2. Presso la sede municipale sono tenute a disposizione della cittadinanza le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione Lombardia e dei regolamenti comunali.

### **ARTICOLO 54- Diritto di accesso ed informazione**

1. Tutti i cittadini di Treviolo, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, dalle aziende autonome o speciali, dagli enti pubblici e dai gestori dei servizi pubblici del Comune di Treviolo, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini singoli o associati di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti previo pagamento dei soli costi.



3. Il Comune di Treviolo favorisce l'accesso dei cittadini alle informazioni sull'attività amministrativa e sulle iniziative promosse nei diversi settori di interesse della comunità, utilizzando supporti cartacei e supporti informatici.
4. A tal fine, il Comune può pubblicare un notiziario informativo da disciplinare con apposito Regolamento.  
L'Amministrazione provvede altresì alla tenuta ed all'aggiornamento di un sito web, sul quale vengono pubblicate le notizie relative all'attività istituzionale del Comune.

### **CAPO III IL DIFENSORE CIVICO**

#### **ARTICOLO 55 – Istituzione**

1. L'Amministrazione comunale di Treviolo può istituire l'Ufficio del Difensore Civico, anche a mezzo di convenzioni con altri enti pubblici, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Le relative caratteristiche, attribuzioni e compiti formeranno oggetto del regolamento di cui al successivo Art.58 del presente Statuto, che dovrà prevedere i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per ricoprire la carica, al fine di garantire la massima indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. Disciplinerà altresì le condizioni di decadenza o revoca dall'ufficio.
3. Può essere nominato Difensore Civico qualsiasi cittadino italiano. Non possono essere nominati Difensore Civico i segretari dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali, coloro che non possono essere eletti alla carica di consigliere comunale e i componenti la Giunta ed il Consiglio Comunale.

#### **ARTICOLO 56 – Elezione**

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale con apposita votazione che dovrà ottenere il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Le votazioni sono a scrutinio segreto.
3. La durata della carica, stabilita nel regolamento di cui al successivo Art.58 del presente Statuto, non potrà protrarsi oltre lo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha eletto.
4. Il Difensore Civico non può essere rieletto per più di una volta.

#### **ARTICOLO 57 – Rapporti con il Consiglio Comunale**

1. Il Difensore Civico invia annualmente al Consiglio Comunale una relazione relativa all'andamento dell'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti

#### **ARTICOLO 58 – Disposizioni regolamentari**

1. Sarà oggetto di specifica regolamentazione la disciplina relativa alle funzioni, alle modalità d'intervento ed ai mezzi del Difensore Civico.

## **TITOLO IV ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**

### **ARTICOLO 59 - Principi**

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza anche a mezzo di criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
2. Il Comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo che competono agli organi elettivi ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale ed ai responsabili di settore.
3. Persegue obiettivi di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa.
4. Il Comune riconosce nella formazione e nell'aggiornamento del personale una via per la modernizzazione e l'innovazione dei servizi e per il miglioramento della qualità dei rapporti con la cittadinanza.

### **CAPO I SERVIZI E UFFICI**

#### **ARTICOLO 60 - Ordinamento**

1. Il Comune di Treviolo organizza i propri servizi ed uffici in maniera autonoma e coerente con la struttura del territorio, con le esigenze della popolazione, con gli obiettivi politici, programmatici e sociali individuati dal Consiglio Comunale.
2. Specifico regolamento di organizzazione disciplina le funzioni, i compiti ed i servizi dell'ente nonché il relativo ordinamento degli uffici secondo i principi di cui al precedente Art.59.
3. Con proprio atto il Sindaco provvede a conferire la titolarità o responsabilità dei servizi, in coerenza con la dotazione organica del personale e con l'ordinamento organizzativo adottato.

#### **ARTICOLO 61 – Responsabili**

1. Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi e all'interno della consistenza dei ruoli organici complessivi, il Sindaco individua con proprio provvedimento i responsabili.
2. Spetta ai responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo le norme e i criteri dettati dai regolamenti nel rispetto del principio della distinzione fra poteri di indirizzo politico e di gestione amministrativa.
3. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge non riserva espressamente agli altri organi di governo dell'ente.

### **CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE**

#### **ARTICOLO 62 - Disciplina dello status del personale**

1. Fatta salva ogni specifica disposizione di legge, con apposito provvedimento verranno disciplinate le seguenti materie:
  - a) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici e le modalità di conferimento della titolarità dei medesimi;
  - b) i procedimenti di costituzione, modificazione dello stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
  - c) i criteri per la determinazione delle qualifiche professionali e dei profili professionali in ciascuna di esse comprese;
  - d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
  - e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
  - f) le garanzie del personale dipendente in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
  - g) le responsabilità ed i doveri dei dipendenti;
  - h) le procedure e le sanzioni disciplinari;
  - i) l'orario di lavoro.
2. Lo stato giuridico del personale dipendente è regolato dal C.C.N.L. di comparto.

### **ARTICOLO 63 - Collaborazioni esterne**

1. Per obiettivi determinati e previa stipula di convenzioni a termine possono essere attuati rapporti di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, secondo modalità e termini stabiliti nel regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

## **CAPO IV IL SEGRETARIO COMUNALE**

### **ARTICOLO 64 – Stato e trattamento economico**

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

### **ARTICOLO 65 - Funzioni del Segretario**

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il sindaco, ove si avvalga della facoltà di nomina del direttore generale, disciplina contestualmente al provvedimento di nomina, i rapporti con il Segretario Comunale.
3. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti/responsabili, coordinandone l'attività. Il Segretario inoltre:
  - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - b) esprime il parere di cui all'articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
  - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;

- e) può esercitare le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

## **TITOLO V RESPONSABILITA'**

### **ARTICOLO 66 - Principi**

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali, secondo quanto espressamente previsto dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. L'eventuale azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

## **TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'**

### **ARTICOLO 67 - Ordinamento**

1. L'ordinamento della finanza pubblica del Comune è riservata alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune di Treviolo è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nonché di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.

### **ARTICOLO 68 – Attività finanziaria**

1. La finanza del Comune è composta da:
  - a) imposte proprie;
  - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
  - c) tasse, tariffe e diritti per servizi pubblici;
  - d) trasferimenti statali e regionali;
  - e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
  - f) risorse per investimenti;
  - g) altre entrate.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, con delibera consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni al costo dei relativi servizi.

### **ARTICOLO 69 - Demanio e patrimonio**

1. Il Comune di Treviolo ha un proprio demanio e un patrimonio, la cui disciplina giuridica è prevista dalla legge.

### **ARTICOLO 70 - Contabilità Comunale: il Bilancio**

1. Entro il 31 dicembre e comunque entro i termini stabiliti dalla legge, il Comune delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi. Il bilancio è corredato di una relazione revisionale e programmatica, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio, a pena di nullità dell'atto. Sulla proposta di atti da parte degli organi collegiali, che non siano meri provvedimenti di indirizzo, deve essere richiesto il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, ove sussista un impegno di spesa od una diminuzione di entrata, del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
4. Con apposito regolamento di contabilità sono emanate le norme relative alla contabilità generale del Comune.

#### **ARTICOLO 71 – Contabilità Comunale: il Conto consuntivo**

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con la quale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

#### **ARTICOLO 72 – L'attività contrattuale**

1. Per l'esecuzione di lavori, per le forniture di beni e di servizi, per le vendite, gli acquisti a titolo oneroso, le permuta, le locazioni, il comune, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede nel rispetto dei modi e delle forme stabilite dalla legge e, per quanto di propria competenza, da quanto stabilito dallo specifico regolamento comunale in materia di contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare da parte del responsabile del procedimento di spesa, secondo quanto specificato dal regolamento di cui al precedente comma.
3. Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti stipulati ai sensi del presente articolo.

#### **ARTICOLO 73 - Revisione economico-finanziaria**

1. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Consiglio comunale, esercita la revisione economico-finanziaria in conformità alle disposizioni di cui all'Art.234 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attesta la corrispondenza del rendiconto alla risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
2. Il Collegio dei revisori dei conti collabora con il Consiglio comunale cui, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, riferiscono immediatamente.

#### **ARTICOLO 74 - Tesoreria**

1. Il Comune di Treviolo ha un proprio servizio di tesoreria gestito da un soggetto abilitato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dalla convenzione e dal regolamento di contabilità.

### **ARTICOLO 75 – Controllo economico della gestione**

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono periodicamente operazioni di controllo economico-finanziario e ne riferiscono, con apposita relazione, all'Assessore competente ed alla Giunta comunale perché vengano adottati i provvedimenti necessari.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua le tipologie dei controlli interni previsti dall'art. 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. Il Comune di Treviolo persegue, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati.

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO 76 – Approvazione dello Statuto e sue variazioni**

1. Lo Statuto comunale e le sue variazioni sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto, o le sue variazioni, è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Lo Statuto è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Treviolo per trenta giorni ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto è altresì inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
5. Tutti gli strumenti previsti dallo Statuto trovano immediata applicazione con l'entrata in vigore dello Statuto stesso.

### **ARTICOLO 77 – Regolamenti comunali**

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, il Comune di Treviolo esercita la propria potestà regolamentare nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I Regolamenti previsti dal presente Statuto, di norma, saranno deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto stesso.